



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI  
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

**DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2014, N. 47**

***“MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO  
DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015. D.L. 20 MARZO 2014”***

**(G. U. 28 MARZO 2014, N. 73)**

**(in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.)**

**CONVERTITO DALLA**

**LEGGE 23 MAGGIO 2014, N. 80**

***“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO  
2014, N. 47, RECANTE MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL  
MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015.***

**(G. U. 27 MAGGIO 2014, N. 121)**

**(in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.)**

**DISPOSIZIONI DI INTERESSE**

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE**

**Le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge di conversione sono evidenziate in carattere [blu](#)**

**AGGIORNAMENTO NORMATIVO 15/2014**

<p><b>SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA EDILIZIA (art. 10 ter)</b></p>	<p>L'articolo, introdotto dalla legge di conversione, mediante modificazione dell'art. 3, comma 1, lett. e.5), del D.P.R. 380/2001, interviene sulla definizione di "interventi di nuova costruzione" escludendo da tale ambito l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, .... purché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p>
<p><b>QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI (art. 12, commi 1-7)</b></p>	<p>Le disposizioni in esame, in seguito alla mancata conversione del D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 "<i>Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali</i>", il cui art. 3, comma 9, dettava una disciplina "transitoria" della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici nelle categorie di opere speciali a fronte dell'annullamento di talune disposizioni del D.P.R. 207/2010 disposto con D.P.R. 30 ottobre 2013, affrontano nuovamente in via d'urgenza l'argomento, stabilendo una disciplina dettagliata parimenti applicabile sino alla modifica delle pertinenti disposizioni del D.P.R. 207/2010, da completare entro il termine di <u>dodici mesi</u> dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 47/2014 in commento (<u>comma 5</u>).</p> <p>Le nuove regole transitorie, si sostituiscono pertanto a quelle stabilite dal D.M. 24 aprile 2014 in attuazione dell'originaria formulazione dell'articolo in esame, sostituito in sede di conversione.</p> <p>Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>SIOS</u>. Il <u>comma 1</u> individua le categorie di opere generali e speciali da considerare strutture, impianti e opere speciali (c.d. SIOS) soggette all'applicazione dell'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 (OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30);</li> <li>- <u>CATEGORIE DI OPERE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA</u>. Il <u>comma 2</u> ripropone sostanzialmente i medesimi criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate (diverse dalle SIOS), non eseguite direttamente, delineati dal D.P.R. 207/2010, con indicazione dell'elenco delle opere a qualificazione obbligatoria (identificate in tutte le categorie di opere generali e nelle seguenti categorie di opere speciali: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35);</li> </ul> <p>(per i lavori riguardanti i beni culturali di cui agli articoli 198 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e 239 e ss. del D.P.R. 207/2010: categorie OG2, OS 2-A OS 2-B OS 25, è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ABROGAZIONI, NORME DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE</u>.  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il <u>comma 3</u> contiene disposizioni di abrogazione e di coordinamento;</li> <li>✓ in base al combinato disposto dei <u>commi 4 e 5</u> le disposizioni sulla qualificazione di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo in commento</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>si applicano</b> alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte</li> <li>▪ <b>cessano di avere efficacia</b> alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive delle norme del D.P.R. 207/2010 annullate dal Consiglio di Stato.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il <u>comma 6</u> fa salvi la validità degli atti e provvedimenti nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione di cui al succitato D.M. 24 aprile 2014;</li> <li>✓ il <u>comma 7</u> fa salvi, per i profili inerenti la qualificazione, i bandi e gli avvisi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del D.P.R. 30 ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 aprile 2014, nonché gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi.</li> </ul> <p><u>Conversione:</u> Disposizioni sostituite dalla legge di conversione</p>
<p><b>DISCIPLINA DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (art. 12, commi 8-10)</b></p>	<p>Le disposizioni in commento hanno soppresso <b>anche per gli appalti di lavori</b> il principio di equivalenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (già abrogato per servizi e forniture dall'art. 1, comma 2 <i>bis</i> del D.L. 95/2012), attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'abrogazione del comma 13 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;</li> <li>- la sostituzione del comma 2 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010. In base alla nuova formulazione del predetto comma, il raggruppamento orizzontale può stabilire liberamente la ripartizione delle quote di partecipazione da indicare in sede di offerta, purché siano rispettati i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato/consorzio. Inoltre dette quote possono essere modificate in corso di esecuzione del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Resta fermo che:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento;</li> <li>✓ la mandataria, in ogni caso, assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.</li> </ul> <p><b><u>NORMA TRANSITORIA</u></b> Il <u>comma 10</u> rende applicabili le nuove disposizioni con efficacia retroattiva anche alle procedure e ai contratti in essere.</p> <p><u>Conversione:</u> Disposizioni inserite dalla legge di conversione</p>

**VERIFICA  
DEI PROGETTI DI  
OPERE  
PUBBLICHE  
(art. 12, comma 11)**

Mediante modifica della disposizione transitoria di cui all'articolo 357, comma 19, del D.P.R. 207/2010, la forma di agevolazione prevista in relazione ai requisiti di qualificazione per l'affidamento degli incarichi di verifica dei progetti è estesa da 3 a 5 anni dalla data di entrata in vigore del predetto Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

---

***Conversione:***

Disposizione inserita dalla legge di conversione